



SENT. N. \_\_\_\_\_

CRON.N. \_\_\_\_\_

R.G. N. 5781/02

REP. N. \_\_\_\_\_

Spedita il: 04.11.2003

Depositata il: \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**Dott. ANTONIO TOMA**

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 5781/2002 Ruolo Generale promossa

**D A:**

C.C. e P.T., entrambi residenti in Bologna, via....., ed elettivamente domiciliati in Bologna, via Benedetto Marcello 8, presso lo studio dell'avv. Francesco Cosentino, che li rappresenta e difende con mandato a margine dell'atto di citazione.

**ATTORI**

**C O N T R O**

B.C. residente a Bologna, via....., elettivamente domiciliata in Bologna, via Castiglione 47 , presso lo studio dell'avv. Andrea Montanari, che la rappresenta e difende con mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

## **OGGETTO: CONTROVERSIA IN MATERIA DI IMMISSIONI**

### **CONCLUSIONI**

All'udienza del 4.11.2003, il Procuratore della parte convenuta ha così concluso:

precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e deposita foglio di deduzioni conclusive da far parte integrante del verbale e deposita nota spese.

Nella stessa udienza, era comparso personalmente solo l'attore.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione, ex art. 321, comma primo, cpc.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 9.10.2002, Cerati Carlo e P. T. convenivano in giudizio, dinanzi a questa Autorità Giudiziaria, B. C., esponendo:

- che i sigg.ri C. C. e P.T. sono proprietari di un appartamento in Bologna via ..... ;
- che nel sottostante appartamento, di proprietà della sig.ra B.C., venivano effettuati, a seguito di delibera assembleare (peraltro, non valida) interventi edilizi, che interessavano anche le terrazze;
- che in particolare, veniva fissata al filo inferiore e alla "palpebra" del frontalino del balcone degli istanti una bandinella metallica larga circa 40 cm;
- che la pioggia, caduta abbondante in questo ultimo periodo, picchiando sulla detta bandinella provocava, soprattutto nelle ore notturne, data la vicinanza della camera da letto, un fastidiosissimo ed insopportabile rumore, che superava la normale tollerabilità;
- che oltre a ciò, sul terrazzo della sig.ra B., veniva realizzata una struttura in legno tipo pergolato, coperta con una tenda parasole, e lungo il perimetro esterno del terrazzo venivano collocate delle piante in vaso alte e m. e più;
- che inoltre, il manufatto installato, pur se munito di allarme, non impedirebbe ad eventuali ladri di arrampicarsi sino alla proprietà degli attori e tale consapevole possibilità ingenera, soprattutto nella sig.ra P., un angoscioso stato di ansietà.

Comunque, la parte attrice chiedeva a questo giudice di accertare, ex art. 844 c.c. il superamento della normale tollerabilità dell'immissioni rumorose.

Secondo il rito, si costituiva la parte convenuta, la quale mediante articolate argomentazioni chiedeva di accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore c/o per materia a

conoscere delle domande attoree volte ad ottenere la condanna della convenuta alla rimozione del manufatto in legno e delle piante in vaso collocati sul balcone della convenuta medesima e dichiarare la competenza relativamente a detta domanda del Tribunale Civile di Bologna, unico giudice competente ex art. 9 c. 1 e c. 2, c.p.c.

In conclusione, chiedeva di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Ciò premesso

All'udienza del 2.12.2002 erano presenti le parti in lite.

Nella stessa udienza il giudice fissava per le precisazioni delle conclusioni l'udienza del 25.01.03 per decidere sull'eccezione pregiudiziale di incompetenza del giudice adito formulata da parte convenuta, data nella quale le parti precisavano le conclusioni come trascritte in atti.

Infatti, con sentenza n. 2091/03 dal 27 maggio 2003, il giudice così provvedeva:

dichiarava la propria incompetenza, assegnando termine perentorio di giorni 90 per la riassunzione della causa, dinanzi al Tribunale di Bologna.

Mentre per quanto concerneva l'art. 844 c.c. riconosceva la propria competenza e decideva con separata ordinanza la prosecuzione della lite de qua.

all'udienza del 4.11.03 le parti precisavano le conclusioni come trascritte in epigrafe.

Da ultimo, giova ricordare che il tentativo di conciliazione posto in essere non ha sortito il suo effetto ex art. 320, comma primo, c.p.c.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda, avanzata nell'interesse di C.C. e P.T. è fondata.

### **THEMA DECIDENDUM.**

Nella causa civile promossa dai predetti C./P. contro B.C., il giudice alla luce della documentazione allegata in atti e delle risultanze processuali, accoglie la domanda attorea.

Questa decisione, si basa su un duplice ordine di argomenti.

Preliminarmente, va sottolineato come la convenuta in occasione della realizzazione di lavori sul proprio terrazzo abbia collocato sotto il balcone degli attori una bandinella di tipo metallico. Purtroppo, allorquando la pioggia cade, le gocce d'acqua colpendo la bandinella metallica producono un rumore tale da disturbare il normale e regolare riposo di C. e P. e,

quindi, arrecano loro considerevole disturbo.

Altresì, preme evidenziare come mediante l'installazione della bandinella la convenuta abbia posto in essere un comportamento che favorisce l'insorgere di rumori che superano la normale tollerabilità, specie avuto riguardo al fatto che la stanza da letto degli attori è situata nelle immediate vicinanze.

Pertanto, in base alle suesposte considerazioni, alla documentazione allegata in atti, alla fotografia e alle risultanze processuali, accoglie la domanda in argomento.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e in mancanza di specifica; esse, pertanto, si liquidano nella misura specificata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, dott. Antonio Toma, definitivamente pronunciandosi nella causa civile in intestazione, sulla domanda promossa da

1) C.C.

2) P.T.

Contro

B.C.,,

ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa ,

accoglie la domanda de qua e, per l'effetto e,

al fine di non arrecare danni fisici e psicologici alle persone. Nel caso di specie, a C./P.,

### **ORDINA**

alla convenuta (B.C.) e, con immediatezza, a rimuovere senza alcun indugio la bandinella metallica fissata al balcone antistante la proprietà degli attori.

### **CONDANNA,**

altresì, la parte convenuta alle spese di causa, che si liquidano in assenza di specifica ex art. 91, comma primo, c.p.c., in complessivi € 1.612,10, di cui € 62,10 per spese, € 750,00 per competenze ed € 800,00 per onorari, oltre IVA, C.N.A.P., oltre il 10% ex art. 15 Tariffa Professionale Forense, come per legge.

La sentenza è esecutiva ope legis ex art. 282, c.p.c.

Così deciso in Bologna, il 13 novembre 2003

Il Cancelliere

.....

Depositata in Cancelleria

il.....

Il Giudice di Pace

Dr. Antonio Toma